



# **STATUTO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/06/2005  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/11/2008  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/12/2008

# INDICE

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
<b>Capo I – Il Comune</b> .....	4
Art. 1 – Denominazione .....	4
Art. 2 – Sede ed emblemi del Comune .....	4
<b>Capo II – Principi fondamentali</b> .....	5
Art. 3 – Finalità .....	5
Art. 4 – Autonomia comunale .....	6
Art. 5 – Funzioni .....	6
<b>Capo III – Esercizio del governo comunale</b> .....	7
Art. 6 – Attività amministrativa .....	7
Art. 7 – Servizi pubblici comunali .....	7
Art. 8 – Forme di collaborazione .....	8
Art. 9 – Rapporti con la società civile .....	9
Art. 10 – Forme di pubblicità dell'attività .....	9
<b>TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE</b> .....	10
<b>Capo I – Organi Istituzionali</b> .....	10
Art. 11 – Organi di governo .....	10
Art. 12 – Consiglio comunale .....	10
Art. 13 – Prerogative dei consiglieri comunali .....	11
Art. 14 – Doveri dei consiglieri .....	12
Art. 15 – Presidente e vicepresidente del Consiglio .....	13
Art. 16 – Gruppi consiliari .....	15
Art. 17 – Commissioni consiliari permanenti .....	16
Art. 18 – Commissioni speciali .....	16
Art. 19 – Giunta comunale .....	17
Art. 20 – Assessori comunali .....	17
Art. 21 – Attribuzioni della Giunta .....	18
Art. 22 – Sindaco .....	19

Art. 23 – Vicesindaco .....	20
Art. 24 – Delega di funzioni sindacali .....	20
Art. 25 – Obbligo di trasparenza degli Amministratori .....	21
<b>Capo II – Ordinamento burocratico .....</b>	<b>21</b>
Art. 26 – Organizzazione degli uffici comunali .....	21
Art. 27 – Direttore generale .....	22
Art. 28 – Segretario generale .....	22
Art. 29 – Dirigenza .....	23
Art. 30 – Personale comunale .....	23
<b>TITOLO III FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ COMUNALE .....</b>	<b>24</b>
Art. 31 – Partecipazione popolare .....	24
Art. 32 – Associazionismo e volontariato .....	24
Art. 33 – Consultazione della popolazione .....	25
Art. 34 – Petizioni .....	25
Art. 35 – Iniziativa popolare .....	26
Art. 36 – Referendum .....	27
<b>TITOLO IV ORGANISMI DI CONTROLLO .....</b>	<b>28</b>
Art. 37 – Sistemi di controllo dell'attività comunale .....	28
Art. 38 – Controllo strategico .....	29
Art. 39 – Controllo per il riesame della legittimità .....	29
Art. 40 – Collegio del riesame .....	30
Art. 41 – Revisione economico-finanziaria della gestione .....	31
Art. 42 – Difensore civico .....	32
Art. 43 – Nomina del difensore civico .....	32
Art. 44 – Facoltà e prerogative del difensore civico .....	33
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>34</b>
Art. 45 – Benemerienze civiche .....	34
Art. 46 – Abrogazioni .....	34
Art. 47 – Entrata in vigore .....	35

# **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Capo I Il Comune**

### *Articolo 1 – Denominazione*

1. Il Comune è l'ente di autogoverno della comunità locale che vive ed opera nel territorio italiano compreso nella Regione Lombardia e nella Provincia di Milano, delimitato secondo l'allegata planimetria.
2. Il Comune rappresenta giuridicamente la comunità di Meda, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo della democrazia in collaborazione con le forme associative.
3. Il Comune si fregia del titolo di Città, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 04.09.1998.

### *Articolo 2 – Sede ed emblemi del Comune*

1. Il Comune di Meda ha sede nel Palazzo Municipale posto in Piazza Municipio n. 4.
2. Gli emblemi del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone che recano le seguenti caratteristiche:
  - Stemma: scudo in fondo d'oro con bande nero e oro alternate, elmo in fondo d'oro sormontato da un castello rosso sostenente un'aquila nera ad ali spiegate con la testa voltata verso il fianco destro dello scudo, col rostro incurvato, sormontato da una corona.
  - Gonfalone: drappo di colore giallo e rosso caricato dell'arma sopradescritta ed ornata di ricchi fregi dorati.
3. Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare

iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

4. La riproduzione e l'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentita se autorizzata dal Sindaco o con la concessione del patrocinio comunale.

5. La ricorrenza religiosa della Natività della Santa Vergine Maria che si svolge l'8 settembre di ogni anno, è riconosciuta dal Comune quale festa patronale della Città.

## **Capo II**

### **Principi fondamentali**

#### *Articolo 3 – Finalità*

1. Il Comune informa la sua azione ed organizza la sua attività al fine di garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei loro diritti.

2. In particolare, l'attività di governo del Comune s'ispira e trova attuazione nelle seguenti finalità:

- a) effettività della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale;
- b) sostegno e promozione del volontariato e delle libere forme associative;
- c) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- d) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali e popolari presenti nel proprio territorio;
- e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- f) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

- g) tutela della vita umana, della libertà individuale, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla famiglia nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- j) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

#### *Articolo 4 - Autonomia comunale*

1. Nello svolgimento della sua azione il Comune di Meda gode dell'autonomia politica ed amministrativa riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed adotta tutte le iniziative volte a tutelare tale autonomia.

2. Le leggi dello Stato che disciplinano materie diverse da quelle elencate dall'art. 117 della Costituzione come legislazione esclusiva o concorrente, se riguardano l'organizzazione e l'attività comunale, sono applicate dal Comune fino a quando non interviene diversa legislazione della Regione Lombardia od apposita disciplina regolamentare comunale.

#### *Articolo 5 - Funzioni*

1. Il Comune, quale articolazione della Repubblica, collabora con gli altri livelli costituzionali allo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della Nazione Italiana.

2. Nel rispetto delle leggi dello Stato per le materie che la Costituzione affida alla sua competenza e di quelle della Regione Lombardia, il Comune esercita tutte le funzioni amministrative

inerenti la comunità locale od il suo territorio, salvo quanto le stesse leggi non attribuiscono espressamente alla competenza di altri soggetti.

## **CAPO III**

### **Esercizio del governo comunale**

#### *Articolo 6 – Attività Amministrativa*

1. L'attività amministrativa comunale è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed in modo tale da garantire ai gruppi consiliari di minoranza:

- a) la loro consultazione per la formulazione ed il compimento degli atti comunali più rilevanti riguardanti la vita della collettività locale;
- b) la loro rappresentanza negli organismi collegiali in cui sia chiamato a far parte più di un consigliere comunale.

2. Nell'esercizio della sua potestà pubblica, il Comune, ferma restando la salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito, assume ogni iniziativa, ivi compreso il riesame dell'atto, volta ad impedire conflitti con i destinatari, anche indiretti, di un provvedimento amministrativo.

3. Il regolamento disciplina i procedimenti amministrativi comunali e le modalità di partecipazione agli stessi da parte degli interessati.

4. Fino a quando non sarà approvato il regolamento sui procedimenti amministrativi comunali, continuerà ad applicarsi in materia, la disciplina legislativa statale.

#### *Articolo 7 - Servizi Pubblici Comunali*

1. L'assunzione da parte del Comune di un servizio pubblico è subordinata alla sussistenza di ragioni di utilità sociale od economiche.
2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico italiano.
3. L'atto di assunzione di un servizio pubblico dev'essere corredato da un piano di fattibilità volto a documentare, oltre gli aspetti gestionali del servizio o le ragioni di utilità sociale, la convenienza economica che giustifica l'intervento comunale.
4. Salvo i casi previsti dalle leggi o finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, tutti i servizi pubblici comunali a domanda sono erogati dietro corrispettivo, determinato secondo i principi della tendenziale copertura del costo del servizio, e, in relazione alla sua natura, della capacità contributiva degli utenti.
5. Il Comune, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che possano impedire l'accesso a servizi pubblici essenziali, da chiunque gestiti, a membri della comunità di Meda che si trovino in disagiate condizioni economiche.

### *Articolo 8 - Forme di collaborazione*

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione per la gestione associata o coordinata di servizi pubblici ed attività d'interesse sovracomunale connesse ai suoi fini istituzionali.
2. Nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico, il Comune può affidare mediante convenzione attività proprie che possano essere svolte più efficacemente da libere forme associative o persone giuridiche privilegiando quelle di volontariato.
3. Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati, la

creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione di Meda, anche sostitutive di quelle rese o che l'amministrazione comunale potrebbe rendere in modo meno conveniente economicamente a parità di efficienza ed efficacia del servizio stesso.

4. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associati a favore della popolazione di Meda, il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

### *Articolo 9 – Rapporti con la società civile*

1. Il Comune riconosce e favorisce l'esistenza dei gruppi sociali intermedi ed in genere delle libere forme associative della comunità locale.

2. Valorizza la loro attività assicurando adeguate forme di collaborazione ed astenendosi ove possibile dall'assumere servizi che possono essere svolti dai soggetti indicati al precedente comma.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione della sua attività, il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale, rimuovendo tendenzialmente gli ostacoli economici ed organizzativi che potrebbero impedire tale partecipazione

### *Articolo 10 - Forme di pubblicità dell'attività*

1. L'azione del Comune è improntata al principio della massima informazione alla comunità.

2. Il Comune rende nota la propria attività e partecipa alle iniziative più rilevanti che si svolgono o potrebbero interessare la collettività locale rappresentata, ricorrendo ai vari mezzi di comunicazione sociale, al proprio sito telematico ed alla stampa di un periodico secondo modalità previste da un apposito regolamento.

3. Salvo diverse forme previste dalle leggi, la pubblicità legale degli atti comunali è assicurata con la pubblicazione del loro oggetto in elenco all'albo pretorio e sul sito telematico comunale per la durata indicata nell'atto da pubblicare.

4. La pubblicità legale relativa alla ricerca di contraenti comunali od alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente con il Comune, è assicurata anche con la pubblicazione dei relativi avvisi o bandi sul sito telematico comunale, che non può in ogni caso sostituire la pubblicazione all'albo pretorio.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**

### **CAPO I Organi Istituzionali**

#### *Articolo 11 – Organi di governo*

1. Sono organi istituzionali del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, la sua composizione e le sue attribuzioni sono stabilite dalle leggi.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è ufficiale di governo per le funzioni statali svolte dal Comune.

4. La Giunta collabora col Sindaco nell'attività di governo del Comune.

## *Articolo 12 – Consiglio comunale*

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio comunale di Meda è composto dal Sindaco e da venti consiglieri e si articola al suo interno in Presidenza, gruppi e commissioni.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è disciplinato da apposito regolamento.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Salvo i casi previsti dalle leggi, le deliberazioni consiliari sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, non considerando tali gli astenuti e coloro che hanno deposto scheda bianca o nulla.
6. Entro 90 giorni dalla sua prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato la Giunta.
7. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica ed adegua le linee programmatiche di governo.

## *Articolo 13 – Prerogative dei consiglieri comunali*

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera collettività, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Ogni consigliere, secondo le modalità previste dai regolamenti comunali, ha diritto:

- a) di ottenere informazioni da parte del sindaco e dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;
- b) di presentare mozioni, interpellanze, interrogazioni ed ogni altro atto, espressione del sindacato di controllo attribuito dalla legge ai consiglieri comunali;
- c) di iniziativa su tutte le questioni poste all'ordine del giorno di una seduta consiliare.

3. I Consiglieri hanno diritto di essere informati dal Sindaco, fatta salva la tutela della privacy, di ogni iniziativa giudiziaria riguardante il Comune e le strutture di gestione dei servizi nonché gli amministratori in relazione allo svolgimento del mandato.

4. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni spetta al consigliere comunale un'indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge e che, a richiesta dell'interessato e nei modi previsti dal regolamento, può essere sostituita con un'indennità di funzione.

6. Il Comune provvede ad assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato nei limiti consentiti dalla legge.

### *Articolo 14 - Doveri dei consiglieri*

1. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

3. I consiglieri comunali che senza giustificazione non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti dalla carica.
4. Il Presidente del Consiglio, nei casi previsti dal precedente comma, contesta all'interessato l'assenza assegnando un termine di dieci giorni per fornire giustificazioni.
5. Se nel termine assegnato l'interessato non fornisce giustificazioni, il Presidente nella prima seduta consiliare utile propone al Consiglio di pronunciarsi sulla decadenza.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei presenti quando il consigliere interessato non fornisce alcuna giustificazione fino al momento della pronuncia di decadenza
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino al rinnovo.
8. Riveste la qualità di consigliere anziano, il consigliere che nella consultazione elettorale ha conseguito più preferenze, sommando le preferenze personali a quelle della lista di appartenenza. A parità di voti, è il maggiore d'età.
9. La legge stabilisce i casi in cui non è possibile ricoprire la carica di consigliere comunale o di astensione obbligatoria dei consiglieri comunali dalle deliberazioni consiliari.

### *Articolo 15 – Presidente e vicepresidente del Consiglio*

1. Il Consiglio comunale elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice-Presidente, uno dei quali deve essere della minoranza con distinte votazioni successive e separate, a scrutinio segreto. Per i primi due scrutini è richiesta la maggioranza dei componenti.

2. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione in una successiva seduta da tenersi entro 10 giorni, nella quale sarà sufficiente il raggiungimento della maggioranza semplice dei votanti, semprechè siano presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. A parità di voti si considererà eletto il consigliere più anziano d'età.

3. Il Presidente e Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi e possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Essa, sarà votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e s'intenderà approvata con il conseguimento dei voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

5. Nella stessa seduta il Consiglio, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, procede alla nomina del sostituto con le modalità previste ai precedenti commi.

6. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

7. In caso di assenza anche del Vice presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal consigliere anziano.

8. Al Presidente e al Vice Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico in organismi o Enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune.

9. Gli stessi, all'interno dell'ente, possono rappresentare il proprio gruppo politico, con formale distinzione di ruolo e funzione, qualora ciascuno di loro ne sia l'unico componente.

10. Il Presidente del consiglio, nei casi previsti dalla legge, convoca ed organizza le sedute consiliari, dirigendone i lavori secondo le modalità fissate dal regolamento di funzionamento del Consiglio, che potrà prevedere anche l'attribuzione di ulteriori compiti al Presidente nei limiti del ruolo istituzionale che al medesimo compete.

11. Il regolamento di funzionamento del Consiglio potrà prevedere un ufficio di presidenza per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

### *Articolo 16 – Gruppi consiliari*

1. Salvo contraria dichiarazione di ogni interessato, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. I consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo consiliare potranno costituire un gruppo misto cui compete la nomina di un capogruppo.

3. Si considerano consiglieri di minoranza coloro che appartengono a gruppi consiliari le cui corrispondenti liste non erano collegate con il Sindaco in carica.

4. I consiglieri comunali facenti parte del gruppo misto o che comunque non risultano appartenere ad altro gruppo consiliare, si considerano di minoranza se hanno votato contro o espressamente non hanno dichiarato di aderire alle linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio comunale.

5. Nel corso del mandato, il Sindaco può sempre accettare o rifiutare il sostegno di un consigliere alle linee programmatiche del suo governo, acquistando in tal modo l'interessato, in relazione alle

dichiarazioni del Sindaco, le prerogative proprie dei consiglieri di maggioranza o di minoranza.

6. Il Sindaco, su richiesta dei capigruppo, adotta le misure necessarie per agevolare e favorire l'attività amministrativa di competenza dei gruppi consiliari, tenendo conto delle risorse comunali strumentali ed umane del momento.

### *Articolo 17 – Commissioni Consiliari permanenti*

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, costituite da consiglieri comunali con criterio proporzionale.

2. Le commissioni hanno funzioni consultive e di studio per le materie di competenza del consiglio comunale secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. Lo stesso regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità e i termini per l'espressione dei pareri.

### *Articolo 18 – Commissioni speciali*

1. Il Consiglio comunale può nominare al proprio interno, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

2. Con le stesse modalità previste dal precedente comma, possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa, con specifici compiti conoscitivi e di controllo, presiedute da un consigliere di minoranza.

3. Nelle predette commissioni deve essere sempre garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

L'espressione di voto di ogni singolo componente ha valore proporzionale ai Consiglieri rappresentati in Consiglio Comunale.

4. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni speciali.

### *Articolo 19 – Giunta comunale*

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco e di un numero di assessori determinato con il provvedimento di nomina, non inferiore a quattro e non superiore a sette, dando comunicazione in Consiglio. La comunicazione dell'avvenuta nomina della Giunta deve comprendere anche l'indicazione delle materie delegate ad ogni Assessore.

2. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco od in caso di suo impedimento dal Vicesindaco.

3. Si riunisce periodicamente in via ordinaria nei giorni fissati dal Sindaco ed in via straordinaria ogni qualvolta è convocata dallo stesso Sindaco.

4. Le sedute di Giunta non sono pubbliche e sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

5. Ciascun Assessore ha diritto di iniziativa e proposta nelle materie di competenza della Giunta nei limiti dell'attività delegata.

6. La Giunta comunale con propria deliberazione disciplina il suo funzionamento e le modalità di esame e deliberazione dei propri atti, uniformandosi per quanto compatibile al regolamento di funzionamento del Consiglio.

### *Articolo 20 – Assessori Comunali*

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello stesso Consiglio.
2. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.
3. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
4. Le dimissioni di singoli Assessori sono presentate al Sindaco che le comunica al Segretario Generale.
5. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori.
6. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

### *Articolo 21 – Attribuzioni della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e condivide l'esercizio delle funzioni d'indirizzo compiendo i seguenti atti:
  - a. piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la Legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri Organi di governo del Comune o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
  - b. accordi di collaborazione o convenzioni per l'accesso ad attività di terzi se non rientrano nella competenza del consiglio comunale;
  - c. direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;

- d. autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;
- e. concessione del patrocinio comunale a favore di attività di terzi;
- f. denominazione strade ed edifici comunali.

2. La Giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la Legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

### *Articolo 22 - Sindaco*

1. Il Sindaco quale organo di governo, è responsabile dell'Amministrazione Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e costituisce il vertice dell'Ente.

2. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella sua prima riunione, pronunciando la seguente formula:

**“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, lo Statuto e i Regolamenti comunali e di governare il Comune per il bene della popolazione di Meda”.**

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima per Legge o per Statuto non sia di competenza del dirigente.

4. In particolare nell'esercizio delle predette funzioni spetta al Sindaco:

- a) la nomina di componenti di commissioni o di altri organismi comunali, quando la Legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente tale competenza ad altri organi di governo comunale od ai dirigenti;
- b) la rappresentanza in giudizio del Comune;
- c) la sottoscrizione delle convenzioni tra Enti Locali, degli accordi di collaborazione con Enti pubblici e quelli per l'accesso ad attività di pubblica utilità gestite da privati;

d) le decisioni in ordine all'uso degli emblemi comunali in attività non organizzate dal Comune.

5. Il Sindaco quale responsabile dell'Amministrazione Comunale compie i seguenti atti:

- a) atti d'indirizzo interpretativi od applicativi di atti normativi riguardanti l'attività comunale;
- b) atti d'indirizzo dell'attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi d'interesse pubblico;
- c) Incarichi ad esperti esterni necessari per la formazione degli atti che per Legge o Statuto sono espressione delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, salvo che la Legge non attribuisca tale competenza alla Giunta o al Consiglio;
- d) atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano impegnare l'Ente verso terzi, quando non sono previsti in atti fondamentali del Comune o che la Legge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai dirigenti.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

### *Articolo 23 – Vicesindaco*

1. Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o in caso di vacanza della carica sono svolte dal Vice-sindaco nominato dal Sindaco tra gli Assessori comunali.

2. In caso di assenza del Vice-sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco sono svolte da un Assessore secondo l'ordine di supplenza indicato dal Sindaco nell'atto di nomina.

### *Articolo 24 - Delega di funzioni sindacali*

1. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può delegare agli assessori funzioni proprie, con attribuzione del potere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con esclusione del potere di emanare provvedimenti contingibili ed

urgenti e dei poteri relativi alle funzioni che la Legge gli attribuisce quale Ufficiale di governo.

2. Le deleghe nonché le loro modificazioni o revoche sono fatte per iscritto e comunicate alla prima seduta ai Capigruppo e al Consiglio comunale.

### *Articolo 25 – Obbligo di trasparenza degli Amministratori*

1. I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori - come pure gli amministratori nominati dal Comune negli Enti o società da questo controllate o partecipate - sono tenuti a consentire la pubblicazione delle loro dichiarazioni dei redditi durante il periodo nel quale restano in carica. La pubblicazione non potrà in ogni caso riguardare la dichiarazione del reddito del coniuge o co-dichiarante. La dichiarazione deve essere trasmessa all'ufficio di Presidenza entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

## **CAPO II**

### **Ordinamento burocratico**

### *Articolo 26 Organizzazione degli uffici comunali*

1. L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree d'attività secondo i criteri dell'interdipendenza, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione di governo comunale.

2. Il vertice dell'organizzazione burocratica del Comune è costituito dal Direttore Generale, qualora il Sindaco l'abbia nominato, che assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo del Comune.

3. L'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, è assicurata dal Segretario generale.
4. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che preveda relazioni funzionali tra le aree d'attività oltrechè tra il personale comunale e relazioni gerarchiche tra quest'ultimo, i dirigenti ed il direttore generale.
5. La dotazione organica comunale dev'essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di capacità professionali a tal fine richieste.
6. Le modalità di riparto dell'attività tra le aree organizzative, le relazioni organiche tra le medesime e le loro competenze, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

### *Articolo 27 - Direttore generale*

1. La direzione generale dell'organizzazione comunale può essere affidata ad un Direttore generale nominato dal Sindaco secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici che ne specifica i compiti.
2. Il Direttore generale, se diverso dal Segretario generale, intrattiene con quest'ultimo relazioni organiche funzionali, in posizione paritaria.
3. Il Direttore generale decade con il mandato del Sindaco.

### *Articolo 28 - Segretario generale*

1. Il Segretario generale è scelto dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e dallo stesso nominato per un periodo pari alla carica sindacale. Può essere anticipatamente revocato dal Sindaco e può essere riconfermato dal nuovo Sindaco secondo le modalità previste dalla legge.

2. Egli partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalle leggi, o attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti oppure conferite dal Sindaco.

3. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalle Leggi o dai Regolamenti comunali e con riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione.

4. Il regolamento di organizzazione specifica le modalità di nomina del segretario generale, i suoi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, prevedendo anche un Vice segretario con funzioni vicarie del Segretario.

### *Articolo 29 - Dirigenza*

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è propria della funzione dirigenziale che consiste nell'organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al fine di attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.

2. La funzione dirigenziale è attribuita ai dirigenti nominati dal Sindaco al vertice di un'area di attività.

3. La funzione dirigenziale è esercitata nei casi e nei modi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici, relativamente alle attribuzioni proprie dell'area d'attività diretta e con riguardo alle risorse umane e strumentali assegnate.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale e potrà prevedere una o più posizioni professionali di dirigenti a contratto a tempo determinato.

5. Gli atti dirigenziali sono definitivi e, nei limiti previsti dal regolamento di organizzazione, sono delegabili.

## *Articolo 30 - Personale comunale*

1. I dipendenti comunali svolgono l'attività amministrativa, compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività comunale, ciascun dipendente, se richiesto, potrà essere autorizzato a svolgere incarichi limitati nel tempo a favore di altri Enti pubblici o privati, volti a valorizzare la loro professionalità.
3. Per attività d'interesse del Comune, è possibile distaccare dipendenti comunali presso aziende pubbliche per periodi di tempo determinati, con oneri a carico del bilancio comunale.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali, le modalità di selezione del personale ed i casi e il procedimento per il ricorso ad incarichi di collaborazione esterna.

## **TITOLO III FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' COMUNALE**

### *Articolo 31 - Partecipazione popolare*

1. Il Comune assicura il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti amministrativi.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento della partecipazione popolare in attuazione degli istituti previsti dal presente statuto.

### *Articolo 32 – Associazionismo e volontariato*

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, è istituito il registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

4. Le associazioni operanti nel territorio comunale possono essere consultate dall'Amministrazione comunale prima che la stessa deliberi scelte amministrative che possano pregiudicare l'attività delle stesse associazioni o per ottenere un loro parere circa le più idonee scelte da attuare nelle attività dalle stesse erogate.

5. Il Comune assicura che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore attuazione e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

### *Articolo 33 – Consultazione della popolazione*

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

3. Con apposito regolamento possono essere costituite consulte permanenti distinte per settori di attività, per lo svolgimento dei compiti indicati al precedente primo comma.

### *Articolo 34 – Petizioni*

1. Chiunque, singolo od associato, può presentare al Comune istanze o petizioni di interesse collettivo.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione, sottoscritta da almeno 50 cittadini medesi residenti e maggiorenni, è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne informa i Capigruppo Consiliari.

4. Entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza o petizione, il Sindaco comunica ai richiedenti le determinazioni assunte in merito dall'organo competente.

### *Articolo 35 - Iniziativa popolare*

1. Un numero di iscritti alle liste elettorali comunali non inferiore a 500, può presentare al Comune proposte motivate di atti amministrativi intese a tutelare interessi collettivi inerenti la popolazione od il territorio comunale.

2. La proposta deve essere giuridicamente legittima e se dalla medesima derivi una spesa o una minore entrata, deve indicare i mezzi di copertura finanziaria.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco assegna all'organo comunale competente la proposta di atto debitamente istruito.

4. Il rigetto della proposta deve essere motivato e può riguardare anche il contrasto con le linee programmatiche di governo.
5. Il contenuto della proposta rigettata non può costituire oggetto di nuova iniziativa popolare fino allo svolgimento di nuove elezioni amministrative comunali.
6. Non possono essere presentate proposte di iniziativa popolare nelle seguenti materie:
  - a) bilancio e conto consuntivo
  - b) assunzione di mutui
  - c) tributi, tasse, tariffe
  - d) strumenti urbanistici

### *Articolo 36 – Referendum*

1. Si ricorre a referendum abrogativo quando, su iniziativa di un quarto dei consiglieri comunali o di cento elettori del Comune, lo richieda il 10% degli iscritti alle liste elettorali comunali.
2. Il referendum può essere indetto esclusivamente per le seguenti materie:
  - a) assunzione o dismissione di un servizio pubblico comunale;
  - b) localizzazione o realizzazione di un'opera pubblica che arrechi una rilevante e permanente trasformazione dell'assetto urbanistico del territorio comunale;
  - c) l'autorizzazione all'esercizio di attività che possa arrecare potenzialmente gravi pregiudizi alla salute pubblica.
3. L'iniziativa referendaria deve svolgersi entro 60 giorni dall'adozione dell'atto comunale concernente una delle predette materie e la raccolta delle firme deve concludersi entro 60 giorni dall'ammissibilità della richiesta referendaria.
4. Il Referendum dovrà avvenire nei successivi 90 giorni dalla presentazione delle firme. Il Referendum si considera valido al raggiungimento del quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

5. Dalla data della richiesta di referendum fino alla conclusione dell'iniziativa, resta sospesa l'efficacia dell'atto interessato nei limiti del quesito proposto.
6. Il Consiglio Comunale prende atto dell'esito del referendum.
7. L'esito del referendum favorevole alla proposta abrogativa, comporta la revoca dell'atto interessato nei limiti del quesito proposto a cura dell'organo che aveva adottato l'atto.
8. La decisione contenuta nell'atto revocato a seguito di referendum non può costituire oggetto di nuovo atto nei limiti del quesito referendario per un periodo non inferiore a tre anni.
9. Per lo stesso periodo non può essere riproposto referendum su questioni rigettate dalla consultazione popolare, intendendosi per tale anche il mancato raggiungimento del quorum necessario per la validità del referendum.
10. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Sindaco o di un quarto dei consiglieri, prima che un organo comunale assuma un atto di rilevante importanza per la cura o lo sviluppo della collettività di Meda, può sottoporre a referendum consultivo la proposta.
11. Nei casi previsti dal precedente comma il referendum deve svolgersi entro 90 giorni dalla deliberazione del consiglio comunale e l'esito del medesimo vincola l'organo che dovrà adottare l'atto interessato dal referendum.
12. Il regolamento comunale disciplina le modalità attuative del presente articolo prevedendo anche che il collegio del riesame previsto dal successivo art. 39, giudichi anche l'ammissibilità sul referendum abrogativo.

## **TITOLO IV ORGANISMI DI CONTROLLO**

### *Articolo 37 – Sistemi di controllo dell'attività comunale*

1. L'attività comunale è sottoposta a verifiche per singoli atti e nel suo complesso al fine di assicurarne la legalità, il buon andamento e la coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo.
2. Oltre ai casi previsti dall'ordinamento giuridico, le verifiche dell'attività comunale avvengono nei seguenti modi:
  - a) verifica del conseguimento degli obiettivi di governo comunale (controllo strategico);
  - b) riesame degli atti ritenuti illegittimi;
  - c) revisione della gestione economico-finanziaria;

### *Articolo 38 – Controllo strategico*

1. La verifica della coerenza dell'attività di governo con l'indirizzo politico-amministrativo espresso dalle linee programmatiche di governo indicate al precedente articolo 12, 6° e 7° comma, è riservata al Consiglio comunale che la svolge in occasione dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto annuale della gestione o con sedute appositamente riservate a tale controllo.
2. Per l'attività di verifica di sua competenza, il Consiglio comunale si avvale anche dei risultati del controllo di gestione o della revisione economico-finanziaria.

### *Articolo 39 – Controllo per il riesame della legittimità*

1. La verifica di legittimità degli atti, su richiesta di tre consiglieri comunali o dell'interessato all'atto, è effettuata da un collegio del riesame previsto dal successivo art 40.

2. Il collegio verifica la legittimità degli atti per i quali il segretario comunale ha dichiarato la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità sollevate dai richiedenti.
3. Il collegio conclude l'attività di verifica pronunciando un parere favorevole o negativo sulla legittimità dell'atto esaminato nei limiti dei vizi sollevati dal richiedente.
4. Il parere negativo di legittimità del collegio, obbliga l'organo comunale che ha adottato l'atto a riesaminarlo per rimuovere i vizi di legittimità rilevati.
5. La richiesta di verifica al collegio deve essere presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto o dalla sua comunicazione all'interessato se trattasi di atto individuale.
6. Il segretario dichiara la non manifesta infondatezza della richiesta entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto, mentre il collegio si pronuncia sugli atti rimessi al suo giudizio entro dieci giorni dal ricevimento.
7. Durante la verifica di legittimità gli atti producono efficacia salva contraria determinazione da parte dell'organo che li ha adottati.
8. La verifica di legittimità non sospende i termini per ricorrere previsti dalla vigente disciplina legislativa in materia di ricorsi giurisdizionali nè l'efficacia dell'atto oggetto di verifica, salvo contraria determinazione dell'organo che ha adottato l'atto.

### *Articolo 40 – Collegio del riesame*

1. Il collegio del riesame della legittimità degli atti comunali è composto da due esperti in diritto amministrativo e dal segretario comunale. Ove per quest'ultimo ricorra l'obbligo di astensione, in sua sostituzione interviene il vicesegretario.

2. Gli esperti sono nominati dal Sindaco su designazione della conferenza dei capigruppo che li sceglie da un elenco di candidati formato a seguito di idonea pubblicità.
3. Il Sindaco nomina due esperti effettivi e due supplenti che sostituiscono gli effettivi in caso di impedimento dei primi.
4. Possono essere chiamati a far parte del collegio avvocati, magistrati anche in pensione, professori universitari, segretari comunali anche in pensione.
5. I componenti esperti non devono avere in corso rapporti di consulenza o in qualsiasi modo di collaborazione con il Comune o con i richiedenti la verifica di legittimità. Gli stessi, loro parenti o affini fino al quarto grado o collaboratori, non devono avere interesse immediato sull'atto oggetto di verifica.
6. I componenti esperti durano in carica per un anno e possono essere riconfermati fino ad ulteriori due anni.
7. Con apposito regolamento sarà disciplinato il funzionamento del collegio e il procedimento per l'attività di verifica del medesimo.
8. Ai componenti il collegio spetta un'indennità fissa per ogni atto esaminato nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

### *Articolo 41 - Revisione economico-finanziaria della gestione*

1. La revisione economico-finanziaria della gestione dell'attività comunale è svolta da un collegio di revisori composto da tre iscritti al registro dei revisori dei conti, di cui uno in rappresentanza dell'ordine dei commercialisti e uno del collegio dei ragionieri.
2. Ogni componente il collegio di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il collegio collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione ed ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di nomina del collegio da parte del Consiglio comunale e di svolgimento dell'attività di revisione.

#### *Articolo 42 - Difensore civico*

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico che su richiesta di chiunque abbia interesse, interviene presso l'Amministrazione comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico qualora rilevi eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, suggerisce mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

#### *Articolo 43 – Nomina del difensore civico*

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

2. Qualora la predetta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni

e si intenderà eletto il Candidato che dopo la seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati ivi compreso il Sindaco.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La nomina del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

5. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico chi si trova in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a consigliere comunale.

7. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale o per gravi violazioni di legge.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

9. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

## *Articolo 44 – Facoltà e prerogative del difensore civico*

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale, aziende da essa dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. Al Difensore Civico spetta una indennità stabilita dal Consiglio Comunale all'atto della nomina.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### *Art.45 - Benemerienze civiche*

1. La Giunta Comunale, su proposta della conferenza dei capigruppo, conferisce benemerienze civiche a cittadini che operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport o svolgendo iniziative di carattere

sociale, assistenziale e filantropico abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla città di Meda.

### *Articolo 46 - Abrogazioni*

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato lo statuto approvato con le deliberazioni consiliari n. 82 del 15.07.91 e n. 109 del 3.10.91 e tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto con il presente statuto.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali nelle materie previste dall'art.117 della Costituzione o regionali che enunciano espressamente principi che contrastano con le disposizioni statutarie comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.
3. Il Segretario Generale informa il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo consiliari del verificarsi di abrogazioni tacite ai sensi del precedente comma.
4. Qualora dalle abrogazioni previste dal precedente 2<sup>a</sup> comma consegua anche parzialmente l'impossibilità di funzionamento dell'organizzazione o dell'attività comunale, il Consiglio comunale delibera l'adeguamento dello Statuto entro sessanta giorni dal verificarsi dell'abrogazione.

### *Articolo 47 - Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Munito di sigillo del Comune è conservato nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.